



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 marzo 2013 (20.03)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0300 (COD)**

**7401/1/13
REV 1 ADD 2**

**CODEC 555
ENER 85
CADREFIN 53
OC 141**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

n. prop. Comm.: 15813/11 ENER 330 CADREFIN 103 CODEC 1749

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e modifica i regolamenti (CE) nn. 713/2009, 714/2009 e 715/2009 (**prima lettura**)

- Adozione dell'atto legislativo (**AL + D**)

= Dichiarazioni

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine per la consultazione: 20.3.2013

Dichiarazione comune dell'Austria, della Bulgaria e della Romania

I summenzionati Stati membri, fermamente convinti che l'energia idroelettrica e lo stoccaggio mediante pompaggio svolgano un ruolo importante nel conseguimento dell'obiettivo dell'UE in materia di energie rinnovabili, esprimono rammarico per l'esclusione dei progetti di stoccaggio dell'elettricità mediante pompaggio dai progetti ammissibili all'assistenza finanziaria dell'UE sotto forma di sovvenzioni per lavori, prevista dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee.

L'Austria, la Bulgaria and la Romania rammentano che nella comunicazione della Commissione intitolata "*Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo*" si constata che il traguardo fissato per le energie rinnovabili è "un obiettivo chiave all'interno della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva". Al tempo stesso, Austria, Bulgaria e Romania rinviano alla tabella di marcia per l'energia 2050, che indica che le fonti di energia rinnovabili costituiscono un elemento essenziale delle tre opzioni "senza rimpianti" per conseguire la decarbonizzazione del sistema energetico europeo nella maniera più sostenibile ed efficace sotto il profilo dei costi. Inoltre, la necessità di cospicui investimenti, anche per accelerare l'integrazione dello stoccaggio, è parimenti sottolineata nella più recente comunicazione della Commissione relativa al mercato interno dell'energia e nelle conclusioni del Consiglio sul tema "*Energie rinnovabili: un ruolo di primo piano nel mercato energetico europeo*", adottate in data odierna.

Oltre a ciò, considerando che l'energia idroelettrica è una delle principali fonti rinnovabili che dispone di un ulteriore potenziale di espansione, lo sviluppo di una rete, anche per lo stoccaggio, è essenziale per rispondere alla sfida del fabbisogno di infrastrutture. Pertanto, gli investimenti correlati allo stoccaggio dell'elettricità mediante pompaggio corrispondono perfettamente all'obiettivo previsto, essendo di fondamentale importanza sia per la transizione energetica dell'UE sia per il buon funzionamento del mercato europeo dell'energia elettrica.

In conclusione, riconoscendo la necessità di questo regolamento e in uno spirito di compromesso globale, non ci opporremo all'adozione del regolamento stesso ma, data l'assistenza finanziaria necessaria per assicurare che gli investimenti nel pompaggio e nello stoccaggio siano economicamente validi, poniamo in rilievo la nostra preferenza per l'inclusione dei progetti di stoccaggio dell'elettricità mediante pompaggio nella categoria dei progetti ammissibili all'assistenza finanziaria dell'UE sotto forma di sovvenzione per lavori, fermo restando il rispetto di criteri supplementari.

Dichiarazioni della Germania

Dichiarazione della Germania sull'articolo 15 e sul considerando 30:

La Germania parte dal presupposto che l'approccio in tre fasi descritto al considerando 30 sarà applicato in modo coerente al momento di valutare l'ammissibilità dei progetti di interesse comune ai sensi dell'articolo 15. Pertanto, il finanziamento è in primo luogo un compito del mercato e l'oggetto di una regolamentazione adeguata negli Stati membri. Il cofinanziamento pubblico da parte del meccanismo UE per collegare l'Europa può essere contemplato solo in ultima istanza. Di conseguenza, per ciascun progetto si dovrebbe esaminare se esistano o meno ostacoli normativi all'investimento, prima di prendere una decisione sul sostegno pubblico. Nella misura in cui da tale esame risulti che il fabbisogno di finanziamenti di un progetto può essere soddisfatto anche mediante un adeguamento del quadro normativo, si dovrebbe escludere l'assistenza finanziaria dell'UE.

Dichiarazione della Germania sull'articolo 17, lettera b)

La Germania pone in rilievo che, nell'interesse della sicurezza del sistema e della riservatezza dei dati commerciali, si dovrebbe assicurare che le informazioni relative al funzionamento del sistema siano fornite solo ad autorità affidabili che soddisfino i requisiti previsti dal mercato interno per i gestori dei sistemi di trasmissione. La Germania presume pertanto che l'espressione "qualsiasi organismo debitamente autorizzato", figurante all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto iii) del (nuovo) regolamento n. 714/2009, si riferisca a qualsiasi organismo debitamente autorizzato dai gestori dei sistemi di trasmissione nell'ambito della cooperazione già esistente (TSC, SSC, Coreso).
